



COMUNE DI POLICORO

Ufficio Tecnico

Policoro, lì 19/10/2024

ATTESTATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

(art. 30 D.P.R. 6 giugno 2001 n.380)

- **Visto** il vigente Strumento Urbanistico del Comune di Policoro
- **Visto** l'art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;
- **Visto** l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267

SI ATTESTA

Che i terreni sotto elencati sono classificati secondo la Strumentazione Urbanistica vigente come di seguito:

Foglio: 12	Particella: 964	Sup(mq): 3538,00
Foglio: 12	Particella: 962	Sup(mq): 10146,00
Foglio: 12	Particella: 113	Sup(mq): 1446,00

Nota - Se la superficie censuaria risultasse uguale a zero è perchè questa non è presente nel database dagli uffici dell'Agenzia del Territorio. Comunque Il certificato restituisce le percentuali di destinazione d'uso attribuite alla superficie cartografica. Il problema potrebbe essere risolto nei prossimi aggiornamenti.

Destinazione urbanistica	(%)	Sup (mq)
Ambito Policoro E4	100,00	15.130,0

La superficie ricadente nel Ambito Policoro E4 pari a **3.538,00 mq** è così ripartita

Aree agricole in ambito paesistico E4	15.130,00
---------------------------------------	------------------

VINCOLISTICA E CLASSIFICAZIONI:

D.Lgs 42/04 Beni Paesaggistici art.136 Aree di notevole interesse pubblico TERRITORIO DELLA FASCIA COSTIERA DEL PRIMO ENTRO TERRA, COLLINE E ALTIPIANI SITO NEI COMUNI DI MONTESCAGLIOSO, BERNALDA, PISTICCI, MONTALBANO JONICO, POLICORO, ROTONDELLA, TURSI, SCANZANO JONICO E NOVA SIRI - DM 18 aprile 1985 (GU n 120 del 23 maggio 1985); DM 11 aprile 1968 (GU n 121 del 13 maggio 1968);DM 27 giugno 1969 (GU n 184 del 22 luglio 1969); DM 24 febbraio 1970 (GU n 63 del 11 marzo 1970)	(%)	Sup(mq)
	100,00	15.130,00
PTPM - Vincoli paesaggistici (D.Lgs 42/04) Vincoli di trasformabilita' previa verifica	(%)	Sup(mq)
	100,00	15.130,00
Rischio diga - Monte Cotugno Dam break collasso +50%	(%)	Sup(mq)
	100,00	15.130,00
Rischio diga - Monte Cotugno Dam break collasso	(%)	Sup(mq)
	100,00	15.130,00

ART. 42

Aree Agricole (zone "E"): norma generale

1. L'organizzazione agricola-culturale che caratterizza il territorio comunale di Policoro, risultato delle profonde trasformazioni ambientali, giuridiche, socio-economiche, infrastrutturali introdotte dal secondo dopoguerra dalla Riforma Fondiaria, dalla Bonifica e dall'Irrigazione, costituisce un "valore" ambientale, economico/sociale, insediativo, culturale ed identitario da tutelare e valorizzare: su questa premessa "fondativa" il RU disciplina le attività di conduzione e trasformazione del territorio rurale in oggetto.
2. Caratteristica dell'organizzazione agricola-culturale di detto territorio è la presenza della famiglia contadina (assegnatario originario o altro) sul "podere", unità colturale elementare dell'estensione tra i 3 ed i 5 ha, risultato di un disegno di lottizzazione insediativa che segna l'intero territorio comunale, e lo innerva con una maglia infrastrutturale che assicura accessibilità e servizi a rete agli abitanti ivi insediati: questa maglia (case e/o altre strutture poderali + infrastrutture) va tutelata e sostenuta, consentendone gli "aggiornamenti" contemporanei, ma senza inopportuni stravolgimenti e/o cancellazioni.
3. Ai fini del mantenimento del valore culturale/identitario della maglia insediativa della Riforma Fondiaria, gli interventi edilizi di trasformazione, ristrutturazione e/o nuova costruzione all'interno dei poderi da essa definiti, consentiti dagli articoli che seguono, sono subordinati a:
 - a. Mantenimento della leggibilità del principio insediativo nella maglia fondiaria, costituito dai distacchi dalla strada, l'articolazione delle volumetrie coloniche (residenze e annessi), la definizione degli spazi (aie, spazi per le lavorazioni, parcheggi per automezzi);
 - b. Mantenimento della leggibilità delle architetture coloniche originarie, attraverso interventi di risanamento conservativo, con chiara definizione delle eventuali integrazioni volumetriche, e/o delle nuove costruzioni ivi consentite, con utilizzo di soluzioni architettoniche (pareti intonacate, tetti a falda, porticati, zoccoli in pietra calcarea, coloriture chiare e/o bianche) omogenee alle preesistenti;
 - c. Riqualficazione complessiva degli spazi esterni che connotano l'insediamento (residenziale e/o produttivo), con utilizzo di siepi ed alberature per la definizione delle pertinenze, e come barriere di armonizzazione paesaggistica.;
 - d. Mantenimento delle coltivazioni agricole nei poderi di pertinenza dell'insediamento residenziale/produttivo. I progetti architettonici relativi a detti interventi dovranno prevedere, argomentare ed evidenziare le modalità di assolvimento degli obblighi di cui sopra.Le prescrizioni di cui sopra dovranno essere rispettate anche nel caso di "nuovi" poderi, scaturenti da frazionamenti e/o rifusioni catastali di poderi preesistenti.
4. In particolare, per le eventuali destinazioni agrituristiche di parti delle superfici aziendali (preesistenti e/o ex-novo), andranno valorizzate le componenti "rurali" e "naturali" dell'ospitalità turistica, sia nella definizione delle architetture (come da comma precedente), che degli spazi a disposizione degli ospiti, assicurando anche sufficienti livelli di privacy, opportunamente individuati con verde ed alberature.
5. Le zone produttive primarie sono destinate all'agricoltura ed alla salvaguardia del territorio agricolo, nelle sue componenti morfologiche, naturalistiche ed antropiche: in esse sia la residenza, che altri tipi di attività (agrituristiche, produttive-artigianali, commerciali, di servizio) sono da considerarsi funzioni accessorie di quelle produttive/agricole collegate alla conduzione del fondo.
6. L'edilizia residenziale esistente e di nuova realizzazione dovrà mantenere il decoro dell'ambiente agricolo così come le strutture finalizzate alla produzione (capannoni, depositi, ecc.) dovranno avere le caratteristiche dell'edilizia rurale, così come qualsiasi manufatto (baracche, tettoie precarie, ecc.) dovrà esprimere condizioni e di compatibilità con l'ambiente circostante; particolare cura andrà posta, nei nuovi impianti edilizi e/o nelle ristrutturazioni dell'esistente nella piantumazione a verde (alberi, cespugli e tappezzanti), nella limitazione delle

aree pavimentate (viali, piazzali di lavoro, aie, luoghi di deposito) e nella specificazione delle recinzioni, degli ingressi ed altri elementi complementari.

7. Le attività speciali quali depositi, scariche, stoccaggio di materiali ferrosi (autodemolizioni) e quanto altro non direttamente connesso con l'attività agricola, andrà autorizzato in conformità ai dettati delle presenti norme, del regolamento edilizio, delle tavole di zonizzazione e della legislazione statale e regionale vigente.
8. Il RU recepisce le prescrizioni inerenti la trasformabilità del PTP, specificando per ciascuna zona, le condizioni di trasformabilità e le relative norme.
9. Per le aree ed i manufatti a destinazione agricola inclusi in zone con diversa tipizzazione, ivi comprese le previsioni "strutturali e ricognitive", sino al momento dell'attuazione delle nuove previsioni di zona è comunque consentita la destinazione e l'uso agricoli, e la realizzazione di opere secondo la disciplina di cui ai successivi artt. 43-44-45-46, fatte comunque salve le norme di cui al PTP.
10. Per i manufatti edilizi direttamente connessi alle attività agricole o agro-alimentari ed agro-commerciali (capannoni, e strutture ad essi assimilabili), ai fini del calcolo del volume e in riferimento agli indici di fabbricabilità connessi a ciascuna zona, le superficie ad unico piano (con esclusione delle zone soppalcate), produce una volumetria (ai fini urbanistici ed edilizi) che, indifferentemente dall'altezza reale, viene computata con una altezza virtuale di mt. 4.00: tali maggiori altezze dovranno comunque essere giustificate in sede di progetto e possono andare in deroga rispetto a quelle previste dalle normative delle diverse zone.
11. Il RU recepisce le misure di tutela, valorizzazione e gestione delle aree SIC-ZPS previste dal "Piano di Gestione dell'Arco Jonico Lucano" approvato dalla Regione Basilicata.
12. In generale, per tutte le Aree Agricole ("zona E") che seguono, ricadenti nelle fasce di pertinenza dei fiumi Agri e Sinni, e quelle classificate dallo Studio Idraulico allegato al RU "aree a rischio inondazione con Tr = 200 anni", qualsiasi trasformazione edilizia è soggetta alle prescrizioni di cui alle Norme Tecniche di Attuazione (art.7) del Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI).
13. In generale, per tutte le Aree Agricole ("zona E") che seguono, ricadenti all'interno della perimetrazione del rischio dighe, ai fini della mitigazione del rischio relativo, si applicano le seguenti prescrizioni:
 - a. non è consentita la realizzazione di volumi interrati e/o seminterrati;
 - b. nelle nuove costruzioni e/o nelle demolizioni/ricostruzioni, i piani terra dovranno essere sopraelevati di ml.1,00 sul piano di campagna, con destinazioni residenziali preferibilmente ai piani alti.

ART. 47

Aree Agricole in Ambito Paesistico (zone "E.4")

1. Il RU classifica zone "E.4" le aree agricole che ricadono nella zona perimetrata dal Piano come Ambito di particolare interesse paesistico: le specifiche norme relative all'uso del suolo, all'attività edilizia e di trasformazione in genere sono demandate alla redazione di specifici Piani, promossi dall'Ente Regione a cura delle Amministrazioni interessate.
2. Fermo restando quanto dettato dalle norme regionali in materia di Piani Paesistici, il RU - come linee di indirizzo - stabilisce il divieto del taglio del bosco per ricavare nuove superfici agricole, dell'escavazione di inerti dagli alvei fluviali e qualsiasi altra modificazione di assetto rispetto a quanto documentato nell'aerofotografia regionale disponibile.
3. Per le aree ricadenti nel Piano d'Ambito "Fiume Sinni", valgono le norme generali del PTP.
4. Per le aree ricadenti nel Piano d'Ambito "Policoro" sono consentiti tutti gli interventi previsti nel Piano Particolareggiato del Lido (secondo le relative norme ed integrazioni); in particolare, per la zona agricola posta a monte di via Trieste e via Fiume, si rimanda alle norme del Piano d'Ambito che definirà le linee di riconversione e le destinazioni d'uso.
5. Per il Piano d'Ambito "Foce Agri", valgono le previsioni e prescrizioni del Piano stesso, che vengono qui integralmente confermate; le relative aree perimetrate vengono classificate zona "E.4/t": aree a trasformazione urbanistica a fini turistici.